

STATUTO

**DEM.ASS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA
PRUNIZZEDDA 35

Numero REA: SS - 225365

Codice fiscale: 03045100900

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-09-2025 - Statuto completo	2
--	---



Dottor Andrea Porqueddu
NOTAIO
Piazza Garibaldi, 16 – 07037 SORSO
Tel. 0793056053 Fax 0793055905
studio@notaioporqueddu.it

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Sassari la Società Cooperativa denominata

All."A" al rep.
40.848/33.751

"DEM.ASS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2075 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo svi-

	luppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente,	
	con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo	
	Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimen-	
	to delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all’apporto dei soci	
	lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la ge-	
	stione in forma associata dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di oc-	
	cupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci in-	
	staurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata	
	o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavora-	
	tive dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6	
	della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori	
	devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di tratta-	
	mento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all’articolo	
	precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	

	società cooperativa sociale, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità	
	e senza finalità di lucro, nel rispetto delle normative vigenti in materia, previe le	
	eventuali autorizzazioni amministrative, in quanto non riservato dalla legge a par-	
	ticolari soggetti, sussistendo i requisiti richiesti per lo svolgimento delle medesi-	
	me, conformemente anche a quanto previsto dalla legge 381/1991 e con esclusio-	
	ne di ogni attività per la quale la legge prevede l'iscrizione ad albi professionali o	
	ruoli o per la quale è vietato lo svolgimento in forma societaria, ha per oggetto le	
	seguenti attività:	
	- attività di addetto all'intermediazione assicurativa al di fuori dei locali dell'inter-	
	mediario;	
	- presentazione e/o proposta di prodotti assicurativi o riassicurativi, nel prestare	
	assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e nella conclusione di contratti,	
	ovvero nel collaborare, anche tramite attività di consulenza, alla gestione o esecu-	
	zione di contratti, in particolare in caso di sinistri;	
	- assumere incarichi e mandati di agenzia e di collaborazione da parte di compa-	
	gnie assicuratrici e riassicuratrici italiane od estere, nonché da parte di agenti as-	
	sicurativi;	
	- attività di agenti e intermediari delle assicurazioni;	
	- attività di consulenza assicurativa a privati e aziende;	
	- attività di consulenza finanziaria fornite da consulenti finanziari e altre attività	
	di consulenza finanziaria;	
	- attività di mediazione assicurativa e riassicurativa e gestione di rapporti di col-	
	laborazione con brokers e società di brokeraggio;	
	- attività di gestione sinistri, comprese le attività di rilevazione consulenza e pre-	
	venzione dei rischi;	

	- attività di consulenza previdenziale e assicurativa valutazione dei rischi e dei danni;	
	- accertamento delle richieste di indennizzo, liquidazione degli indennizzi, accertamento del rischio e aggiustamento della media e delle perdite, definizione del pagamento delle richieste di indennizzo;	
	- attività di consulenti finanziari indipendenti;	
	- consulenza finanziaria in merito a operazioni di fusione e acquisizione;	
	- analisi dei mercati finanziari come servizio di consulenza;	
	- prestazione di servizi di consulenza, orientamento e assistenza operativa a imprese e altre organizzazioni in materia di attività per l'avviamento (start-up) di imprese;	
	- attività di progettazione e sviluppo, redazione di business plan;	
	- attività di consulenza imprenditoriale e gestionale in materia di sostenibilità e responsabilità sociale;	
	- attività di ricerca e selezione di personale non dipendente da agenzie di collocamento autorizzate e non;	
	- attività di fornitura di personale da impiegare temporaneamente presso altre imprese a supporto della forza lavoro vigente;	
	- attività di fornitura di altre risorse umane o servizi di gestione di risorse umane per altre imprese;	
	- attività di gestione patrimoniale nell'ambito della consulenza finanziaria, gestione delle informazioni aziendali, eccetera;	
	- attività di consulenza imprenditoriale e gestionale in materia di comunicazione, gestione dei conflitti, finanza, compliance aziendale e gestione del rischio (risk management);	

	- organizzazione, promozione e gestione (anche sottoforma di temporary manage-	
	ment per conto terzi) di eventi, convegni, eventi aziendali, seminari, simposi e	
	workshop;	
	- attività di formazione professionale, in proprio e per terzi pubblici o privati, del-	
	le attività formative comprese nell'oggetto sociale (assicurativo, project manage-	
	ment, formazione, comunicazione e sensibilizzazione e materie inerenti la profes-	
	sionalizzazione e la formazione aziendale;	
	- fornitura di materiale didattico e realizzazione di centri attrezzati per la forma-	
	zione;	
	- attività formative in tema assicurativo erogate da docenti autonomi, per conto	
	proprio, individuali o indipendenti (tutor, accademici, istruttori);	
	- formazione generale e/o specialistica in materia di assicurazioni, PNL, comuni-	
	cazione efficace, sicurezza sul lavoro ex D.lgs 81/2006, protocolli di sicurezza a-	
	limentare HACCP;	
	- corsi di preparazione agli esami di abilitazione professionale;	
	- servizi di supporto all'istruzione e formazione;	
	- corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale in tema di assicura-	
	zioni e finanza;	
	- la gestione in forma diretta e/o indiretta di corsi di formazione e qualificazione	
	per esaltare le capacità professionali ed organizzative degli astanti;	
	- pianificazione, progettazione e gestione di corsi innovativi, bootcamp, academy	
	interne, eventi formativi speciali per conto proprio e in conto terzi;	
	- attività ausiliarie, tutoring, consulenza didattica, e-learning;	
	- promozione e sensibilizzazione di una effettiva destinazione sociale della tutela	
	assicurativa;	

	- attività di progettazione pubblicitaria e creazione di campagne pubblicitarie;	
	- fornitura di una gamma completa di servizi pubblicitari (tramite capacità interne o in subappalto), tra cui consulenza, servizi creativi, produzione di materiale pubblicitario;	
	- creazione, pianificazione e organizzazione di campagne pubblicitarie e di marketing;	
	- collocazione (intesa come strategia di diffusione) di annunci pubblicitari nei media (mezzi di comunicazione);	
	- lavoro concettuale sul messaggio pubblicitario (ideazione di messaggi pubblicitari, sviluppo di messaggi pubblicitari);	
	- creazione e collocazione (intesa come strategia di diffusione) di pubblicità, pianificazione di campagne di social media marketing in giornali, periodici, radio, televisione, Internet e altri media (mezzi di comunicazione).	
	La Cooperativa, per le attività comprese nel proprio oggetto sociale che risultino soggette, ai sensi della normativa vigente, al possesso di particolari requisiti, abilitazioni, autorizzazioni o all'iscrizione in albi, elenchi o registri speciali – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle disciplinate dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e Regolamento IVASS n. 40/2018, e successive modificazioni, nonché da altre disposizioni di legge e regolamenti di settore – le eserciterà esclusivamente previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni e nel pieno rispetto della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità competenti. Resta inteso che, laddove la legge lo consenta, la Cooperativa potrà svolgere tali attività anche avvalendosi di soci, amministratori o preposti in possesso dei requisiti richiesti, operando in collaborazione o per conto di soggetti già regolarmente autorizzati o iscritti.	

	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Coope-	
	rativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività soprae-	
	lencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di na-	
	tura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od	
	utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indi-	
	rettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto	
	di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vi-	
	genti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttura-	
	zione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, di-	
	versi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono atti-	
	vità analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo	
	alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la mi-	
	sura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato	
	l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possi-	
	bilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a	
	cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o i-	
	scritte in appositi albi o elenchi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui	
	all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	

	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di ri-	
	sparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito re-	
	golamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli so-	
	ci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È	
	in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di	
	persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per pro-	
	fessione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale,	
	possono partecipare direttamente all’attività della Cooperativa e cooperare al suo	
	esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l’ap-	
	porto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di ca-	
	pacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
	lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa	
	personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutua-	
	listico ed adesione al medesimo.	
	2) <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuita-	
	mente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge	
	381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	

	Possono essere <u>soci cooperatori anche le persone giuridiche</u> , pubbliche e private,	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle coope-	
	rative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appar-	
	tenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non	
	riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con	
	quella della Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi	
	dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono di-	
	sciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso supera-	
	re un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al lo-	
	ro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,	
	è fissata in 5 anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle delibera-	
	zioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio	
	di Amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il so-	
	cio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con	

	un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-	
	porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a. l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;	
	b. la mancata partecipazione a n. 5 Assemblee sociali consecutive;	
	c. la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di parteci-	
	pazione predisposti dalla Cooperativa;	
	d. il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non	
	rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, fina-	
	lizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scaden-	
	za fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi pre-	
	visti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di	
	cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei	
	soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presen-	
	te titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Ammi-	

	nistrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, con-	
	tatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o,	
	in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;	
	b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non	
	dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	c) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statu-	
	to, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del	
	regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di am-	
	missione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità pro-	
	fessionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richie-	
	sti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo so-	
	ciale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto	
	alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di am-	
	missione:	

	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo so-	
	ciale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di	
	società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)	
	ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale,	
	il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo	
	di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica or-	
	dinaria;	
	g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece-	
	dente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coe-	
	renti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta e, con particolare ri-	
	guardo alla domanda di ammissione a socio lavoratore, tenuto conto della concre-	
	ta possibilità di offrire occasioni di impiego in rapporto allo stato di attività e al	
	volume di lavoro disponibile.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la delibera-	
	zione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministra-	
	zione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	

	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in oc-	
	casione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota inte-	
	grativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Ammini-	
	strazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di appro-	
	vazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adot-	
	tate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed espli-	
	chino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti	
	imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo e-	
	spressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considera-	
	zione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazio-	

	ne dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e	

	dell'insolvenza.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2473 del codice civile) e dal suc-	
	cessivo articolo 21, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può re-	
	cedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinen-	
	ti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri mo-	
	tivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 e-	
	sercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di Ammini-	
	strazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non	
	oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante racco-	
	mandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposi-	
	zione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 10 giorni per adeguarsi;
- d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o aderisca ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché presti lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza la prescritta autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

	f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti op-	
	pure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risolu-	
	zione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giu-	
	stificato motivo.	
	L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa deli-	
	bera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o	
	a mezzo PEC.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla Ca-	
	mera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di	
	sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale deter-	
	mina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimen-	
	to di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla ri-	
	chiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea docu-	
	mentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale	
	che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite im-	
	putabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il va-	

	lore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 <i>quinquies</i> , comma 3, del codice ci-	
	vile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si so-	
	no verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei	
	soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddet-	
	to sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva le-	
	gale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere c), d), e) ed f) dovranno	
	provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,	
	del sovrapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da ri-	
	sarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di	
	cui all'articolo 1243 del codice civile.	

	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'e-	
	sclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli	
	eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natu-	
	ra o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero ze-	
	ro).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Ammini-	
	strazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta gior-	

	ni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	
	tende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad	
	indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore del-	
	la quota, così come previsto al successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con de-	
	liberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione	
	stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il dividendo spettante ai soci sovventori per le quote sottoscritte è pari a due	
	punti percentuali;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdi-	
	te, queste ultime graveranno anche sul capitale dei sovventori, in proporzione al	
	rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come deliberato in assemblea	
	prima dell'ingresso in cooperativa;	
	e) in ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei	
	voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per	

	qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno com-	
	putati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il nume-	
	ro massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	f) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 anni dalla loro am-	
	missione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ri-	
	cezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore	
	minimo pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Il valore della quota	
	detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il po-	
	tenziamento economico.	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con	
	il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed a-	
	gli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci	
	ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della So-	

	cietà.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi	
	al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di re-	
	cesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del	
	socio nella Società.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'appro-	
	vazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richie-	
	dano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, se-	
	gnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in as-	
	senza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla	
	legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	

	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni pre-	
	visti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice ci-	
	vile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve di-	
	visibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non coo-	
	peratori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Am-	
	ministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, apposta somme al	
	conto economico a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento in-	
	terno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile,	
	che definisce, tra l'altro, i criteri per determinarne l'ammontare complessivo e le	
	condizioni al cui verificarsi non ne è ammessa l'attribuzione ai soci.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relati-	
	va retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cen-	
	to dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e	
	comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere	
	effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei	
	seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascu-	
	na categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	

	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in Cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il	
	progetto di bilancio, delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni, oltre che	
	mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale	
	posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o	
	di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del	
	codice civile.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) l'Organo di controllo, se nominato.	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal pre-	
	sente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tan-	
	ti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopon-	
	gono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ri-	

	storni;	
	b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017 s.m.i.;	
	c) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;	
	d) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o del revisore;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	g) l'eventuale determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di controllo o revisore legale dei conti, se nominato;	
	h) la delibera inerente all'eventuale stato di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001;	
	i) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e degli eventuali regolamenti interni;	
	j) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;	
	k) l'approvazione degli eventuali regolamenti interni;	
	l) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo;	
	m) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	n) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	Art. 26	

	(Decisione dei soci mediante consultazione scritta e consenso espresso per	
	iscritto)	
	Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, possono	
	essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto il singolo socio o il Consiglio di Amministrazione	
	che intendono consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una deter-	
	minata decisione, formulano la proposta in forma scritta su qualsiasi supporto	
	(cartaceo o elettronico) recante l'oggetto della proposta, le sue motivazioni, il ter-	
	mine, non superiore a 15 giorni, entro cui trasmettere il consenso. La proposta è	
	sottoscritta con firma autografa o digitale.	
	Il proponente invia la proposta in originale alla sede sociale e ne trasmette copia	
	attraverso qualsiasi sistema di comunicazione a tutti i soci, ai componenti del	
	Consiglio di Amministrazione ed ai componenti l'Organo di controllo, se nomi-	
	nato.	
	I soci che intendessero esprimere voto favorevole, contrario o di astensione, de-	
	vono comunicare al proponente e alla Società, entro il termine prescritto, la rela-	
	tiva volontà, espressa in forma scritta in calce alla copia del documento rivenuto	
	(in formato cartaceo o elettronico), apponendo la sottoscrizione in forma autogra-	
	fa o, in caso di supporto elettronico, con firma digitale.	
	La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata, se nel termine	
	prescritto sia pervenuta al proponente e alla Società l'adesione di tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza assoluta dei voti totali.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alla decisione di cui al presente articolo, se i-	
	scritto a libro dei soci da almeno novanta giorni.	

	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno a cura del	
	Consiglio di Amministrazione essere comunicate tempestivamente a tutti i soci,	
	con qualsiasi sistema di comunicazione e, se nominati, ai Sindaci e trascritte,	
	senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci, indicando:	
	1) la data in cui la decisione si è formata;	
	2) l'identità dei votanti;	
	3) l'identificazione dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;	
	4) le eventuali dichiarazioni di voto trasmesse dai soci.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede	
	sociale in allegato al libro delle decisioni dei soci. Al libro citato va allegata la	
	documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano raggiunto la	
	maggioranza dei voti favorevoli, delle quali comunque si fa menzione nel libro	
	medesimo.	
	Art. 27 (Assemblea)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere del precedente articolo 25, ed	
	eccezione della lettera a) e in tutti gli altri casi espressamente preisti dalla legge e	
	dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno i più amministratori	
	o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti	
	i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione as-	
	sembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso con-	
	tenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo	
	diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	

	L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 10 giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al penultimo comma del successivo articolo 29.	
	Art. 29 (Voto ed intervento)	

	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di vo-	
	to coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno	
	avere un massimo di 3 voti come da delibera dell'Assemblea dei soci.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo tele-	
	conferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo colle-	
	giale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particola-	
	re a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio uf-	
	ficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli e-	
	venti assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione	
	e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assem-	
	blea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per	
	il collegamento, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà pre-	
	sente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'As-	
	semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	

	da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, o componente	
	dell'Organo di controllo, se nominato, della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche	
	dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che col-	
	laborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappre-	
	sentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con	
	altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di	
	mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmen-	
	te consentito.	
	I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi e-	
	lettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di	
	convocazione in occasione delle singole Assemblee.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in	
	sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-	
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Se-	
	gretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	

Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7 eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro (salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei soci).

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

- . attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

- . attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;

- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza (salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei soci).

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi-

	lancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dal-	
	lo statuto. Spetta al Consiglio di Amministrazione la decisione inerente la fusione	
	per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al	
	novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del	
	codice civile.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di	
	quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, re-	
	cesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualisti-	
	ci con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo	
	formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le even-	
	tuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 30 gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e	
	all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda anche	
	da un solo Consigliere.	

	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non	
	meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o tele-	
	gramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di controllo, se	
	nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fat-	
	ta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di	
	mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere sod-	
	disfatte le seguenti condizioni:	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli e-	
	venti oggetto di verbalizzazione;	
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando ne-	
	cessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si	
	trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura	
	e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di	

	parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a se-	
	conda di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di	
	controllo, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per conto proprio o di	
	terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i	
	termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì	
	astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provve-	
	dono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricor-	
	rendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo qua-	
	lora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea,	
	quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla so-	
	stituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con	
	quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve	
	essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	dell'Organo di controllo l'Assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto secondo quanto previ-	
	sto dall'articolo 2385 del codice civile.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai	

	membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo,	
	se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministra-	
	tori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine	
	mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Coope-	
	rativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, an-	
	che ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può no-	
	minare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso	
	conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vi-	
	genti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un	
	Organo di controllo o un revisore legale dei conti.	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua	
	composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'artico-	
	lo 2409bis del codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei	

	conti, se non diversamente deliberato.	
	Si applica l’articolo 2477 del codice civile.	
	La presenza alle riunioni dell’Organo di controllo quando costituito in forma col-	
	legiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomu-	
	nicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti	
	condizioni:	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l’identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	2. che sia consentito al componente dell’Organo di controllo incaricato della ver-	
	balizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché, quando ne-	
	cessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si	
	trova il Presidente ed eventualmente il componente dell’Organo di controllo inca-	
	ricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del	
	verbale sul relativo libro.	
	Titolo VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al-	
	l'art. 838bis c.p.c., nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, sal-	
	vo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	

	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di so-	
	cio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti	
	dell'Organo di controllo, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di	
	soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di ade-	
	sione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'Or-	
	gano di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clau-	
	sola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000,00 (duecento-	
	cinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
	articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli Arbitri	
	è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	

39 di 43

	golamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazio-	
	ne in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmen-	
	te rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi delibe-	
	rati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmen-	
	te rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi delibe-	
	rati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di	
	cui all’articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Il Consiglio di amministrazione potrà elaborare regolamenti societari sottoponen-	
	doli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Nel caso tali rego-	
	lamenti disciplinino i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e rego-	
	le inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, come nel caso del regola-	

	mento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, l'Assemblea delibererà con le	
	maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di de-	
	voluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono in-	
	derogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effe-	
	tivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,	
	ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge	
	sulle società cooperative sociali .	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la	
	“disciplina delle società cooperative”, a norma dell'articolo 2519 del medesimo	
	codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità	
	limitata.	

43 di 43